Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2017
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Decisione generale concernente l'omologazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 22 novembre 2017

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010[1] sui prodotti fitosanitari,

decide:

Il prodotto fitosanitario

PMV-01, ceppo CH2, isolato 1906, della ditta Andermatt Biocontrol

è omologato, a tempo determinato fino al 31 marzo 2018, per un uso limitato vincolato alle seguenti condizioni.

Applicazione autorizzata

Campo d'applicazione	Indicazione	Applicazione	Condizioni
Orticoltura			
Pomodoro	Virus del mosaico del pepino	4 l/ha Applicazione: su piante giovani al più tardi entro la fioritura del secondo grappolo	1, 2, 3, 4

Condizioni d'uso

1 Soltanto per uso in serra per la produzione di pomodori.
2 Applicare unicamente su piante indenni dal virus del mosaico del pepino. Verificare l'assenza d'infezione prima dell'applicazione attenendosi alle istruzioni del fornitore.
3 Gli utilizzatori di PMV-01 che forniscono pomodori a un altro stabilimento di produzione sono tenuti a informarlo prima dell'utilizzo di tale prodotto.
4 Gli utilizzatori di PMV-01 sono tenuti a prendere misure adeguate per evitare la sua emissione all'esterno delle serre (disinfezione delle calzature e del materiale utilizzato, trattamento dei resti d'acqua d'irrigazione, eliminazione delle piante, …).

[1] RS **916.161**

Indicazioni relative ai pericoli

- Non respirare gli aerosol.
- Evitare il contatto con la pelle.
- Può provocare irritazione in caso di inalazione e di contatto con la pelle.
- Durante la preparazione della poltiglia usare guanti e indumenti di protezione adatti.
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

5 dicembre 2017

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Bernard Lehmann